



**REGIONE CALABRIA**

**Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione**

**SETTORE N. 2**

**Valorizzazione e Promozione Produzioni Agricole e Filiere Produttive**

**Disposizioni regionali di attuazione della misura  
"Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi"  
Campagna 2011-2012.**

**Regolamento CE n. 555/2008,**

**Regolamento CE n. 491/2009**

**Decreto Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 4123 del 22 luglio 2010,  
n. 11451 del 23 luglio 2010 e n. 6442 del 4 aprile 2011**

## **Art. 1 Definizioni**

Ai fini del presente avviso si applicano le definizioni riportate all'articolo 1 del decreto ministeriale n. 4123 del 22 luglio 2010.

## **Art. 2 Soggetti beneficiari e requisiti**

**1** - Possono accedere ai fondi previsti per la misura i seguenti soggetti:

- a)** organizzazioni professionali, purché abbiano tra i loro scopi la promozione dei prodotti agricoli;
- b)** le organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi del Reg. (CE) n. 1234/2007, art. 123 par. 3, art. 125 sexdecies par. 1 lett. b) e par. 2 comma 2;
- c)** I consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della normativa vigente, e loro associazioni e federazioni;
- d)** le organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del decreto legislativo 102/2005;
- e)** i produttori di vino che abbiano ottenuto i prodotti da promuovere, dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati;
- f)** soggetti pubblici con comprovata esperienza nel settore del vino e della promozione dei prodotti agricoli, purché in partecipazione con i soggetti di cui alla lettera **g)**;
- g)** le associazioni, anche temporanee di impresa e di scopo, tra i soggetti di cui alle lettere precedenti.

**2** – I beneficiari di cui al comma 1 possono attuare direttamente le azioni previste all'art. 7 del DM 4123 del 22 luglio 2010, qualora dimostrino di possedere le necessarie capacità tecniche.

**3** – I progetti sono presentati per una durata massima di tre anni, durante la realizzazione di tali progetti, il medesimo beneficiario può presentare nuovi progetti purché riguardino Paesi terzi diversi.

**4** – Il beneficiario di cui alle lettere a), b), c) ed e) del precedente comma 1, purché aggregati in forma associativa o in società consortile, possono presentare più progetti per la stessa annualità ma in Paesi diversi, a condizione che le aziende partecipanti siano diverse.

**5** – Per i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1, che presentano progetti a valere sui fondi di quota regionale, non si richiede una soglia di rappresentatività della produzione, né si stabiliscono parametri minimi per l'imbottigliamento; tuttavia si richiede una quota di export della loro produzione non inferiore al 5%.

**6** - Il soggetto pubblico promuove la partecipazione dei beneficiari ai progetti nell'ambito delle Associazioni di cui alla lettera g) del precedente comma 1, partecipa alla loro redazione ma non contribuisce con propri apporti finanziari e non può essere il solo beneficiario per i progetti a valere sui fondi quota regionale.

## **Art. 3 Prodotti**

1. La promozione riguarda tutte le categorie di vini a Denominazione di Origine ed i vini ad Indicazione Geografica.

## **Art. 4 Azioni ammissibili**

1. Sono ammissibili le seguenti azioni da attuare, anche singolarmente, in uno o più Paesi terzi, così come previsto all'articolo 7 del DM n. 4123 del 22 luglio 2010 ed all'articolo 11 del DM n. 6442 del 4 aprile 2011:

*(Sono, comunque, escluse le iniziative aventi carattere prettamente commerciale o legate alla vendita del prodotto)*

a) la promozione e pubblicità, che mettano in rilievo i vantaggi dei prodotti di qualità, la sicurezza alimentare ed il rispetto dell'ambiente e delle disposizioni attuative del Regolamento, da attuare a mezzo dei canali di informazione quali stampa e televisione; rientrano in tale categoria:

- la pubblicità e azioni di comunicazione;
- azioni di pubbliche relazioni
- produzione di materiale informativo
- annunci di prodotto, pos, house organ
- degustazione e presentazione del prodotto, materiali da banco e da esposizione;

b) la partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;

c) campagne di informazione e promozione, in particolare, sulle denominazioni d'origine e sulle indicazioni geografiche, da attuarsi presso i punti vendita (grande distribuzione, ristorazione dei paesi terzi, HORECA ecc); rientrano in tale categoria:

- degustazioni guidate, wine tasting, gala dinner;
- promozione sui punti di vendita della gdo e degli altri punti vendita specializzati.

d) altri strumenti di comunicazione:

- creazione siti internet, nella lingua ufficiale del Paese destinatario delle azioni, o in lingua inglese, in cui vengono descritte le qualità del prodotto e la zona di provenienza dello stesso
- realizzazione di opuscoli, pieghevoli o altro materiale informativo
- incontri con operatori e/o giornalisti dei Paesi terzi da svolgersi anche presso le aziende partecipanti ai progetti;

**2.** Gli incontri con gli operatori e/o giornalisti dei Paesi terzi presso le Aziende che partecipano ai progetti, sono ammessi solo qualora l'importo dell'azione non superi il 20% del budget complessivo del progetto, al netto delle spese generali e degli altri oneri previsti, e, comunque, non comporti una spesa eccedente i 100.000,00 euro complessivi. L'azione è ammessa a condizione che venga realizzata almeno una delle altre azioni di cui alle lettere a), b) e c) e che sia adeguatamente motivata la sinergia con la strategia globale del progetto.

## **Art. 5 Presentazione dei progetti**

**1.** I progetti relativi alla campagna 2011/2012, a valere sui fondi quota nazionale dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le **ore 14.00** del giorno **10 giugno 2011** al seguente indirizzo:

**Agea – Organismo Pagatore**

Via Palestro n.81

00185 ROMA

Copia della domanda e della documentazione deve pervenire entro la stessa scadenza al seguente indirizzo:

**- Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali**

Dipartimento delle Politiche Competitive del Mondo Rurale e della Qualità  
Direzione Generale dello Sviluppo Agroalimentare e della Qualità

Via XX Settembre n.20

00185 ROMA

2. I progetti relativi alla campagna 2011/2012, a valere sui fondi quota regionale dovranno pervenire, pena l'esclusione, entro e non oltre le **ore 14.00** del giorno **10 giugno 2011** ai seguenti indirizzi:

**Regione Calabria**  
**Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione**  
**Settore n. 2**  
**Via Molè**  
**88100 CATANZARO**

**Agea – Organismo Pagatore**  
**Via Palestro n.81**  
**00185 ROMA**

Copia della domanda e della documentazione deve pervenire entro la stessa scadenza al seguente indirizzo:

**Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali**  
**Dipartimento delle Politiche Competitive del Mondo Rurale e della Qualità**  
**Direzione Generale dello Sviluppo Agroalimentare e della Qualità**  
**Via XX Settembre n.20**  
**00185 ROMA**

3. Il progetto potrà essere consegnato a mano o inviato tramite corriere espresso o a mezzo raccomandata. Anche in questi ultimi casi il progetto dovrà, comunque, pervenire entro il termine di scadenza, non farà fede il timbro postale ma la data e l'orario di effettiva ricezione da parte delle Amministrazioni

4. Il progetto dovrà pervenire in un plico chiuso sul quale dovrà essere apposta, oltre all'indicazione del mittente, completa dei recapiti telefonici e di fax, la dicitura:

**“Progetto di promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi – Regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio e successive modifiche – Annualità 2011/2012”.**

Il plico dovrà essere accompagnato da una nota contenente gli elementi identificativi del progetto (se nazionale o regionale, l'importo totale del progetto, i paesi in cui si realizzeranno le azioni, le azioni che si intendono realizzare ecc ) secondo il modello Allegato 2 al DM n. 6442 del 4 aprile 2011. le stesse informazioni devono essere contenute in un apposito file in formato excell.

Il recapito del plico e l'integrità dello stesso sono ad esclusivo rischio del mittente.

#### **Art. 6 Documentazione da allegare**

##### **1. Il progetto è costituito dalla seguente documentazione:**

##### **A) DOCUMENTAZIONE TECNICA**

**a) Domanda di partecipazione:** è redatta secondo la struttura e la numerazione indicata nel modello di cui all'Allegato A al DM n. 6442 del 4 aprile 2011.

Alla domanda dovrà anche essere allegata la documentazione attestante che il beneficiario proponente sia rappresentativo del settore di intervento.

Detta documentazione dovrà contenere i principali dati relativi all'organismo, quali il numero degli aderenti, la quota percentuale della o delle sue produzioni in rapporto alla o alle produzioni – ottenute a livello nazionale – ed ogni altro utile elemento che sia di ausilio nella valutazione della sua rilevanza a livello nazionale o regionale.

La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà indicare il costo complessivo delle azioni, esposto al netto dell'IVA e di qualunque onere aggiuntivo. Di cui all'allegato B al DM n. 6442 del 4 aprile 2011.

**b) Scheda di identificazione del progetto:** da compilare secondo il modello di cui all'allegato B al DM n. 6442 del 4 aprile 2011.

**c) Relazione dettagliata delle attività e dei costi:** tale relazione, necessaria al fine di una completa valutazione del progetto anche sotto il profilo della economicità, deve contenere gli elementi di congruità tra azioni programmate e costi unitari previsti, che dimostrino l'ottimizzazione del rapporto qualità/prezzo e consentano una puntuale verifica tra attività programmate e attività effettivamente svolte.

#### **B) DOCUMENTAZIONE FINANZIARIA**

**a) Idonea dichiarazione di primario Istituto di credito,** garante che il beneficiario ha la capacità economica e finanziaria corrispondente alla dimensione del progetto, con esclusione di qualsiasi riserva o postilla. La dichiarazione dovrà essere conforme allo schema di cui all'allegato E al DM n. 6442 del 4 aprile 2011.

**b) Idonea dichiarazione di primario Istituto di credito** attestante che l'Organismo di esecuzione selezionato dispone dei mezzi finanziari necessari per garantire l'esecuzione più efficace possibile delle azioni. La dichiarazione dovrà essere conforme allo schema di cui all'allegato F al DM n. 6442 del 4 aprile 2011 e dovrà essere presentata nel caso che la scelta dell'organismo di esecuzione sia stata effettuata anteriormente alla presentazione del progetto.

**c) Documentazione finanziaria** attestante il volume di produzione e di affari dell'organismo proponente (fatturato e dichiarazione IVA vidimata dalla competente Agenzia delle Entrate) realizzati negli ultimi tre anni. Qualora il proponente operi in regime di esenzione dovrà produrre copia dei bilanci approvati o della rendicontazione annuale, relativi ai 3 anni precedenti.

#### **C) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

**a)** Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. del beneficiario in corso di validità recante stato di vigenza e dicitura antimafia o autocertificazione (da produrre secondo lo schema di cui all'allegato G al DM n. 6442 del 4 aprile 2011, corredata di fotocopia (fronte e retro) di un documento di identità in corso di validità.

**b)** Certificazione antimafia in corso di validità ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n.252. La soglia antimafia va considerata con riferimento all'ammontare del contributo richiesto.

**c)** Dichiarazione del legale rappresentante, redatta, ai sensi del disposto di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in conformità all'allegato H al DM n. 6442 del 4 aprile 2011;

d) Delibera del Consiglio di Amministrazione che autorizza il legale rappresentante alla presentazione del progetto;

e) Statuto del beneficiario;

2. Le proposte non corredate delle informazioni e della documentazione descritta nel presente articolo, o corredate da documentazione non conforme o incompleta verranno escluse.

3. Gli Allegati A e B, dovranno essere trasmessi in originale; l'Allegato A dovrà essere inviato anche in CD formato Pdf. La documentazione di cui ai punti A), B) e C) prodotta in originale o copia conforme, dovrà essere siglata in ogni pagina.

#### **Art. 7 Scelta del Soggetto attuatore**

1. Qualora il beneficiario non attui direttamente le azioni, sceglie uno o più soggetti attuatori tra quelli indicati all'articolo 4 del DM 22 luglio 2010. In tal caso, il beneficiario proponente fornisce una dettagliata relazione illustrativa sulla procedura di selezione adottata, anche con riguardo alla coerenza tra obiettivi del programma e caratteristiche dell'organismo responsabile dell'attuazione. In particolare il beneficiario provvederà all'affidamento dell'incarico, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque ditte, se sussistono, in tale numero, soggetti idonei alla presentazione di una proposta di progetto esecutivo, corredata da analisi dettagliata dei costi, individuati sulla base di indagine di mercato. La scelta dell'organismo di attuazione potrà essere determinata anche da fattori non esclusivamente economici, ad esempio, la migliore articolazione del progetto promozionale rispetto alle altre proposte o una maggiore efficacia dei mezzi, che si prevede di impiegare per il raggiungimento degli obiettivi indicati dallo stesso organismo proponente. Tali considerazioni dovranno essere debitamente motivate nella relazione.

2. Il beneficiario dovrà fornire una dichiarazione attestante che l'Organismo di esecuzione selezionato dispone dei mezzi tecnici necessari per garantire l'esecuzione più efficace possibile delle azioni, di cui all'allegato D al DM n. 6442 del 4 aprile 201.

3. La scelta dell'Organismo di esecuzione potrà avvenire successivamente all'approvazione del progetto da parte dell'autorità competente ma, comunque, prima del termine previsto per la sottoscrizione del contratto.

4. Prima della stipula del contratto dovrà essere prodotta la documentazione comprovante che l'affidamento delle attività dell'organismo di attuazione, sia stato disposto in conformità a quanto previsto al successivo articolo 5. In caso di gara, dovranno essere prodotte le lettere di invito ed i relativi preventivi (la corrispondenza dovrà riportare la data e l'ora di presentazione).

5. Per l'organismo di attuazione prescelto dovrà essere prodotta la certificazione di cui ai punti a) e b) del presente paragrafo, o documentazione equivalente, nonché la documentazione attestante che lo stesso disponga dei mezzi finanziari e tecnici necessari per garantire l'esecuzione efficace delle azioni di competenza.

6. Tutte le fasi del progetto, eseguite dall'organismo di attuazione prescelto, dovranno essere monitorate dal proponente che deve, a sua volta, garantire di possedere una propria struttura idonea ad esercitare un adeguato controllo sulle attività eseguite dal terzo.

7. Il beneficiario, in presenza di determinate condizioni, può affidare all'organismo di attuazione solo una parte delle azioni previste dal progetto e realizzare direttamente le altre attività ove in possesso dei requisiti previsti. In tal caso, il beneficiario fornirà la documentazione attestante la realizzazione in proprio di azioni di informazioni e promozione in Paesi terzi.

#### **Art. 8 Valutazione dei progetti e tempistica**

1. Si costituisce, In conformità all'articolo 9 del DM n. 4123 del 22/07/2010, il Comitato di valutazione composto dal Dirigente del Settore n. 2 del Dipartimento Agricoltura, Dr. Giacomo Giovinazzo e dal Dirigente Servizio 4 Ing. Fernando Bafaro, e dal Funz. Ufficio Vitivinicolo Enol. Antonio Zaffina.

Tale comitato, verifica la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti nel regolamento attuativo, nel DM 22 luglio 2010 e quelli individuati nel presente avviso e, ai sensi dell'articolo 4, ultimo comma del regolamento attuativo, ammette modifiche al progetto presentato ed effettua comunicazione al Ministero e ad Agea.

Verifica, altresì, che il progetto contenga gli elementi richiesti all'articolo 8 del Decreto Ministeriale 22 luglio 2010, in particolare ai commi 1 e 2. La mancanza di tali requisiti rappresenta causa di esclusione del progetto.

2. In seguito alla valutazione della documentazione descritta nel precedente articolo 5, il Comitato di valutazione procederà alla preselezione delle proposte ed all'assegnazione di un punteggio secondo i criteri di cui al successivo articolo 8.

3. Il Comitato effettuerà la valutazione dei costi delle azioni, indicati al netto dei costi di agenzia anche avvalendosi del confronto con i costi standard di mercato, per servizi omogenei. In caso di scostamenti rilevanti, i Comitati potranno richiedere all'organismo proponente dettagliata documentazione in merito ai preventivi atti a giustificarli. Verrà rivolta una particolare attenzione ai costi standard di servizi omogenei (ad esempio: sito internet, stand, allestimento, ufficio stampa, costi di promozione nei punti vendita, costi di pubblicità materiali, spot, ecc.).

4. Il Dirigente Generale con proprio decreto approva la graduatoria predisposta dal comitato e dichiara ammissibili i progetti sulla base delle risorse finanziarie disponibili. La graduatoria stessa per gli adempimenti conseguenti, sarà trasmessa ad AGEA e al Ministero.

5. Le procedure istruttorie sono effettuate rispettando la seguente tempistica:

- Il Ministero e le Regioni esaminano i progetti entro i 35 giorni successivi; (15 luglio)
- Entro la medesima data (15 luglio) le Regioni fanno pervenire al Ministero l'elenco dei progetti ammissibili per le azioni riferite all'anno finanziario comunitario successivo corredati da un' apposita scheda descrittiva, al fine di evitare duplicazioni di interventi.
- Il Ministero invia all' Organismo Pagatore Agea la lista completa dei progetti entro il 20 luglio 2011, comprensiva di quelli eventualmente rimodulati ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 9 del decreto ministeriale 22 luglio 2010 .
- Entro la medesima data ( 20 luglio) il Ministero e le Regioni comunicano ai soggetti proponenti gli esiti definitivi dell'esame dei progetti da parte dei competenti Comitati di valutazione.

- A decorrere da tale data e, comunque, non oltre il 20 settembre 2011 i beneficiari presentano all'organismo pagatore Agea uno schema di contratto corredato della documentazione richiesta di cui al successivo articolo nonché della garanzia di buona esecuzione.

- L'organismo pagatore Agea esamina la documentazione pervenuta nei 20 giorni successivi la presentazione della stessa e stipula con i beneficiari appositi contratti sulla base del modello allegato C al DM n. 6442 del 4 aprile 2011 entro il 10 ottobre 2011.

#### **Art. 9 Criteri di priorità.**

I progetti a valere sui fondi quota regionale saranno valutati tenendo conto dei seguenti criteri:

**A1)** Progetti presentati dal beneficiario col maggior numero di soggetti aderenti:

numero soggetti aderenti	punteggio
> 21	12
11-20	10
6 - 10	8
< di 5	5

**A2)** Progetti presentati da associazioni temporanee di impresa costituite da almeno tre imprese classificabili come medie imprese ed altre classificabili come micro o piccole imprese.

SI	4
NO	0

**A3)** Progetti economicamente più vantaggiosi per la quota di finanziamento pubblico, in quanto presentati da beneficiari che chiedono un contributo inferiore almeno del 5% rispetto a quello massimo concedibile del 50% e del 30%, in ordine decrescente di intensità % della riduzione;

Contributo inferiore tra il 10% e il 15%	8
Contributo inferiore tra il 5% e il 10%	6
Contributo inferiore del 5%	4

#### **Art. 10 Elenco dei Paesi e delle macro aree**

1. Ai fini di una coerente attuazione della misura sono individuate alcune aree geografiche omogenee equiparabili al singolo Paese. L'elenco dei singoli Paesi e delle aree equiparabili sono riportate nell'allegato I al DM n. 6442 del 4 aprile 2011.

#### **Art. 11 Materiale informativo**

1. I beneficiari proponenti che abbiano conseguito l'approvazione finale del programma da parte dell'autorità competente, dovranno, prima della divulgazione, inoltrare tutto il materiale informativo e promozionale al Ministero – Dipartimento delle Politiche Competitive del Mondo Rurale e della Qualità Direzione Generale dello Sviluppo Agroalimentare e della Qualità- Via XX Settembre n.20 – 00185 ROMA, al fine di ottenere il



nulla osta alla divulgazione dei messaggi promozionali e/o informativi e consentire all'Organismo Pagatore l'espletamento delle attività di competenza ai fini della verifica della eleggibilità della relativa spesa.

#### **Art. 12 Logo/messaggio comune**

1. In attuazione dell'articolo 3, comma 8, del decreto ministeriale 22 luglio 2010, con apposito provvedimento ministeriale da emanarsi verrà definito, d'intesa con il Comitato per la strategia ed il coordinamento della misura previsto all'articolo 10 del citato DM 22 luglio 2010, un logo/messaggio comune identificativo delle azioni promozionali ammesse a contributo nonché i criteri e le modalità per l'utilizzo di tale logo/messaggio comune nelle varie forme grafiche individuate.

#### **Art. 13 Stipula del contratto**

Per i progetti approvati, i relativi contratti, redatti secondo l'apposito schema di contratto-tipo, di cui all'allegato C al DM n. 6442 del 4 aprile 2011, saranno stipulati tra l'Organismo Pagatore AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – quale Organismo pagatore – ed i beneficiari entro il giorno 10 ottobre 2011.

#### **Art. 14 Controlli**

1. Le diverse fasi di attuazione del progetto saranno sottoposte ad un costante monitoraggio, mediante controlli contabili e controlli tecnici (*in itinere ed ex post*) effettuati da Organismo Pagatore AGEA.

#### **Art. 15 Spese non ammesse**

1. Non sono rendicontabili le spese del personale che, pur ricoprendo cariche negli organi direttivi o facendo parte del personale dell'organismo proponente, appartiene a qualunque titolo alla struttura dell'organismo di attuazione e/o svolge attività di consulenza o incarichi per l'organismo di attuazione.
2. Non sono eleggibili al finanziamento tutte le spese sostenute prima della data di stipula del contratto, comprese quelle di progettazione nonché le spese relative all'acquisto del prodotto.

#### **Art. 16 Entità del finanziamento**

1. L'importo dell'aiuto a valere sui fondi comunitari è pari, al massimo, al 50% delle spese sostenute per svolgere le attività indicate; la residua percentuale è a carico del soggetto proponente.
2. La percentuale di intervento pubblico, in caso di integrazione del contributo comunitario con fondi regionali, può essere elevata fino al massimo del 70%.
3. Qualora il programma presentato contenga anche una sola azione rivolta in modo inequivocabile e diretto alla promozione ed alla pubblicità di uno o più marchi commerciali, l'integrazione di cui al precedente comma 2 non può essere erogata.
4. Non è consentita la cumulabilità con altri aiuti pubblici anche ai fini della percentuale massima di intervento di cui al comma 2.
5. Sono ammissibili, a valere sia sui fondi quota nazionale che regionale, progetti aventi un costo complessivo minimo per Paese terzo non inferiore a 100.000 euro per anno.

#### **Art. 17 Erogazione del finanziamento**

1. Ai fini dell'erogazione del finanziamento, tutte le spese connesse al progetto devono risultare da apposita contabilità analitica, e dai movimenti registrati su un apposito conto corrente bancario, appositamente acceso, intestato all'Organismo proponente, del quale dovrà essere trasmesso ad Organismo Pagatore AGEA estratto mensile.
2. Concluse le iniziative previste dal contratto, l'Organismo proponente presenta ad Organismo Pagatore AGEA la relazione annuale a corredo dell'istanza di pagamento e della documentazione delle spese sostenute.
3. Copia di detta relazione, nella quale devono essere, tra l'altro indicati i risultati conseguiti, deve essere inviata anche al Ministero.
4. Le spese sostenute per la realizzazione delle azioni dovranno essere indicate al netto dell'IVA e di qualunque altro contributo imposta o tassa, non essendo previsti rimborsi per tali oneri con eccezione dei versamenti per oneri sociali.
5. Per quanto non espressamente specificato nel presente decreto bisognerà far riferimento al disposto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.